ACCORDO FRA CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE E RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E TERRITORIALI

Presso la Sede del Consorzio della Bonifica Parmense – P.le Barezzi n.3 – PARMA

tra

l'Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense rappresentata dal Vice Presidente Dott. Guido Baratta

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali nelle persone dei Signori:
Stocchi Mario, Ianelli Ermanno – FLAI-CGIL – Balestra Cesare, Scaffardi Ovidio, Gennari Aldo – FISBA-CISL – Oreste Colonna – UILA-UIL;

Premesso:

- che il ccnl 06/03/1996, rinnovato con l'accordo sottoscritto in data 11/07/2000, ha stabilito, all'art. 140 "Estensione del fondo di previdenza", quanto segue:
  "Per i dipendenti non soggetti all'assicurazione infortuni ENPAIA, il Consorzio accantonerà, con onere a suo carico, una somma annua pari al 2% della retribuzione, che verrà liquidata al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
  La predetta somma potrà essere depositata a decorrere dal 01/01/1985 presso l'Istituto di Credito Tesoriere del Consorzio, con apertura di un conto vincolato su cui saranno accreditati, a decorrere dalla predetta data, i relativi interessi che annualmente matureranno.
  All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai singoli dipendenti verrà liquidata sia la somma capitale di cui al primo comma, sia gli interessi di cui al secondo comma maturati a decorrere dal 01/01/1985 e fino alla data di cessazione del rapporto.
  Qualora non si proceda all'anzidetto accantonamento presso un istituto di credito, il Consorzio sarà ugualmente obbligato a versare ai dipendenti di cui al 1° comma sia la somma capitale determinata ai sensi del 1° comma, sia un ammontare pari agli interessi che sarebbero maturati, a decorrere dal 01/01/1985, se la somma fosse stata depositata secondo quanto previsto al 2° comma. In tal caso gli interessi saranno calcolati nella misura annua corrispondente a quella riconosciuta in ciascun anno dall'Istituto di Credito Tesoriere del Consorzio per i conti vincolati di importi corrispondenti a quelli annualmente per i singoli dipendenti."

- che le Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali hanno chiesto, in nome e per conto di tutti gli operai dipendenti in servizio, una diversa forma di deposito delle somme accantonate anno per anno che possa garantire un maggior rendimento di quello attuale;

- che gli operai dipendenti e le R.S.A. Aziendali e Territoriali hanno individuato, come idonea forma di accantonamento, il versamento delle somme su libretti postali anziché su libretti dell'Istituto Bancario al quale è affidato il servizio di tesoreria del Consorzio;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula il presente accordo integrativo aziendale, che sarà valido dall'anno 2001:

Su richiesta specifica di ciascun operaio dipendente la somma annua pari al 2% della retribuzione, che il Consorzio della Bonifica Parmense deve accantonare per gli operai che non sono soggetti all'assicurazione infortuni Enpaia, sarà depositata dall'anno 2001 presso le Poste Italiane con apertura di un conto vincolato su cui saranno accreditati, a decorrere della predetta data, i relativi interessi che annualmente matureranno.

In tal caso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai singoli operai dipendenti verrà liquidata sia la somma capitale di cui al primo comma, sia gli interessi di cui al secondo comma maturati a decorrere dall'apertura del conto fino alla data di cessazione del rapporto.

I libretti vincolati, ora accesi presso il Tesoriere – Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, saranno estinti e trasferiti nel loro intero ammontare comprensivo sia della somma capitale sia degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione dei conti.

Il Consorzio della Bonifica potrà utilizzare, in tutto o in parte, le somme accantonate su detti libretti di deposito per l'acquisto di buoni postali..

I costi ed i ricavi delle operazioni saranno caricati sul conto vincolato.

Qualora la diversa forma di deposito del fondo di previdenza, individuata con il presente accordo, per i soli operai dipendenti che dovessero farne richiesta, non dovesse garantire un ammontare dell'interesse pari a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 140 sopracitato, nessuna diversa pretesa potrà essere avanzata dagli operai interessati e nessuna responsabilità farà comunque carico al Consorzio della Bonifica Parmense.

Per gli operai che non presenteranno domanda di deposito in libretti postali delle somme loro spettanti, di cui all'art. 140 del ccnl 06/03/1996, il Consorzio continuerà a depositare le somme presso l'Istituto Tesoriere, così come previsto dal citato articolo.

Il presente accordo potrà subire ulteriori modifiche, nel corso della propria validità, anche sulla base di nuovi accordi nazionali che andranno a disciplinare i fondi pensione.

Parma, 20 [illegible] 2000

per le Rapprensentanze Sindacali
Aziendali e Territoriali

per il Consorzio
della Bonifica Parmense